

**ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E LA
SICUREZZA DEI DIPENDENTI DEGLI UFFICI CENTRALI IN ORDINE ALLA
CONDIZIONE PANDEMICA PER LA SINDROME DA "COVID-19"**

Il giorno 07 giugno 2022 si sono incontrati la delegazione di parte pubblica degli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come "Agenzia", i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali e la R.S.U. degli Uffici Centrali, in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, nel rispetto delle vigenti norme e misure di sicurezza individuate nei protocolli interni per il contrasto all'infezione da Covid 19.

VISTO l'articolo 2087 del Codice Civile;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [Testo unico sicurezza sul lavoro]"*;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, e in particolare l'articolo 7, comma 6, lettera k), a norma del quale *"sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: [...] le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro"*, e comma 7, secondo cui *"Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere [...] k), [...]"*;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [Decreto Cura Italia]"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. [Decreto liquidità imprese]"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [decreto Rilancio]"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, recante “*Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, secondo cui “*A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza. Nell’attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità*”;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021, recante “*Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della pubblica amministrazione e recante “*Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile*”;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”, così come convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, e, in particolare, l’art. 10 commi 1-bis, 1-ter, 5-quinquies;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, recante “*Adozione delle <<Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali>>*”, dalle quali è possibile desumere anche indicazioni di carattere generale finalizzate al contenimento del rischio COVID-19 nell’attuale scenario epidemiologico;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto statuito nell’Ordinanza del Ministro della salute sopra citata, possono ritenersi invariate le generali misure comportamentali individuali e collettive, di prevenzione e igienico sanitarie, precedentemente adottate per il contenimento del rischio di

contagio del virus COVID-19, anche se *“semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione”*;

CONSIDERATO altresì che le misure igienico – sanitarie finalizzate al contenimento del rischio contagio da COVID-19 sono confermate nelle apposite FAQ sul sito istituzionale del Ministero della Salute;

CONSIDERATO che è responsabilità del datore di lavoro adottare e attuare le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in materia di tutela dal rischio di contagio dal virus Covid-19;

CONFERMATA l’opportunità di proseguire, anche dopo la cessazione del periodo di emergenza sanitaria, con modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a temperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’ordinario svolgimento delle attività;

RITENUTO NECESSARIO garantire, ai fini dello svolgimento delle attività in presenza e della continuità dei servizi, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, finalizzate ad assicurare il contenimento del rischio di contagio dal virus COVID-19;

VISTO l’Accordo nazionale del 28 aprile scorso con cui sono state definite le misure di salute e sicurezza, e, in particolare, l’art. 2 che demanda alla contrattazione di sede territoriale l’adeguamento delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, recante disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, n. 1, recante *“Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”*, dalle quali è possibile desumere raccomandazioni in ordine all’utilizzo delle c.d. mascherine nei luoghi di lavoro.

CONVENGONO

Art. 1

Obblighi del datore di lavoro – aggiornamento DVR

1. Nelle sedi degli uffici centrali si continuano a mantenere i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso l’adozione di molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione, e secondo le eventuali future indicazioni fornite dal Governo, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro della Salute e dalle Autorità competenti in materia.

2. Per quanto al punto 1, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale, ciascun datore di lavoro degli Uffici Centrali provvede alla revisione del documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, oltre che con la prevista preventiva consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
3. La revisione del documento di cui al punto 2 è finalizzata ad individuare misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio dal virus Covid-19 adeguate sia all'attuale modalità di erogazione, prevalentemente in presenza, della prestazione lavorativa, sia alla attuale fase pandemica, caratterizzata dal superamento dello stato di emergenza sanitaria nazionale, e che tengano anche conto della diffusione dell'utilizzo del lavoro agile e delle peculiarità delle singole sedi di lavoro.
4. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e i SPP.
5. L'aggiornamento del DVR è eseguito in considerazione dello svolgimento dell'attività lavorativa in presenza dei tirocinanti negli ambienti di lavoro delle strutture degli Uffici Centrali.

Art. 2

Obblighi informativi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro deve informare e sensibilizzare il personale, circa le eventuali disposizioni delle Autorità preposte e sulla necessità di rispettare le misure di prevenzione e protezione così come stabilite dal medesimo con la collaborazione del SPP, del MC e con la preventiva consultazione dei RLS. Tra tali misure, finalizzate a ridurre il rischio di contagio da COVID-19, si riportano, con particolare ma non esclusivo riferimento, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, l'utilizzo della mascherina fornita, la frequente igiene delle mani, l'apertura delle finestre per 10 minuti ogni ora, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.
2. Devono essere fornite al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, come i punti di ristoro, anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi, prevedendo distanziamenti obbligati con segnali orizzontali ove necessario, un'adeguata areazione dei locali e il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Art. 3

Dotazione mascherine FFP2

1. È assicurata la dotazione di mascherine a chiunque entri all'interno delle sedi. A tutto il personale saranno fornite mascherine FFP2, in numero sufficiente per lo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza. La mascherina dovrà essere sostituita dopo 4 ore dal momento in cui è stata indossata.

2. Per le imprese che svolgono servizi all'interno delle strutture il conferimento dei presidi è a carico dell'appaltatore.
3. L'uso della mascherina fornita dal datore di lavoro è previsto in tutti i casi in cui si impegnano aree comuni (hall, ascensori, corridoi, servizi igienici, aree di ubicazione macchinette caldo / freddo, ecc) e in ogni caso di svolgimento della prestazione lavorativa in copresenza (uffici, riunioni ove autorizzate, ecc).

Art. 4

Ambienti di lavoro – distanziamento

1. Nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, ciascun datore di lavoro prevede le misure idonee a garantire il necessario ricambio di aria nei locali di lavoro, escludendo, compatibilmente con i vincoli impiantistici, i ricircoli. In caso di impossibilità di eliminare i ricircoli il datore di lavoro dovrà provvedere all'implementazione di misure per la gestione del maggior rischio.
2. Con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione protezione, del medico competente e con la preventiva consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli ambienti di lavoro devono essere organizzati in maniera da garantire una distanza tra le sedute delle postazioni di lavoro di due metri. La presenza contemporanea del personale assegnato ad ogni stanza deve in ogni caso essere compatibile con l'esigenza di assicurare il ricambio di aria ai sensi del precedente comma.
3. Nei casi in cui la distanza tra le sedute delle postazioni di lavoro precisata al precedente punto 2 non sia realizzabile per oggettive motivazioni legate, ad esempio, alla particolare tipologia di arredi e/o a vincoli impiantistici, fermo restando che il predetto distanziamento non potrà comunque essere inferiore a 1,50 metri, sono adottate misure di sicurezza aggiuntive quali, a titolo indicativo, l'installazione di pannelli divisorii e la misurazione della concentrazione di anidride carbonica nell'aria.
4. In considerazione di quanto previsto al precedente comma, si farà il massimo ricorso al lavoro agile nel numero di 9 giorni al mese indicato nella Direttiva n. 104815 del 04 aprile 2022. Pertanto gli accordi di lavoro agile già sottoscritti in difformità saranno adeguati.
5. In casi di necessità potranno essere utilizzate le sale riunioni per decongestionare particolari uffici.
6. Nelle aree Reception è garantito il distanziamento minimo di un metro con apposizione di distanziatori e strisce delimitanti l'ambiente. Negli ambienti ove non sarà possibile la delimitazione (per esiguità di spazio) sarà consentito l'accesso effettuando delle turnazioni.
7. Per gli ascensori è prevista una capienza massima di 2 persone indipendentemente dalla portata nelle sedi di via Giorgione, e 1 per la sede di Largo Leopardi. Gli occupanti devono disporsi agli angoli opposti del vano cabina al fine di massimizzare il distanziamento. L'uso

degli ascensori è sconsigliato per il personale che svolga attività lavorativa nei primi due piani e che non abbia esigenze specifiche di mobilità.

Articolo 5

Servizi di pulizia e sanificazione impianti

1. Per i servizi di pulizia di superfici sono utilizzati prodotti ad azione virucida nei confronti del virus Sars-CoV-2 secondo le indicazioni dei rapporti ISS n. 19/20 (aggiornamento 13 luglio 2020) e ISS n. 12/21 (aggiornamento 20 maggio 21). Per tutte le pulizie è previsto l'uso esclusivo di panni carta monouso e l'utilizzo di prodotti dei quali è preventivamente verificata l'idoneità allo specifico uso cui è destinato da parte dei SPP eventualmente coadiuvati dai MC. Anche per la pulizia delle postazioni degli operatori (scrivanie, tastiere, pc, telefoni) sono approvvigionati panni carta monouso. Mensilmente verrà svolto il trattamento igienizzante della moquette, considerata la misura prevista al successivo comma 8.

2. In merito alla pulizia di hall di ingresso, vani scala, corridoi, ascensori, altre aree comuni sono stabilite le seguenti frequenze:

- ☐ PULIZIA PAVIMENTAZIONI (SCALE) – Frequenza: giornaliera.
- ☐ PULIZIA CORRIMANO (SCALE) – Frequenza: tre volte al giorno.
- ☐ PULIZIA MANIGLIE SERRAMENTI PRESENTI NELLE AREE COMUNI (PORTE E FINESTRE) – Frequenza: tre volte al giorno.
- ☐ PULIZIA SUPERFICI AREA DESK – Frequenza: tre volte al giorno.
- ☐ PULIZIA PAVIMENTAZIONE ASCENSORI – Frequenza: giornaliera.
- ☐ PULIZIA PULSANTIERE MACCHINETTE CALDO/FREDDO (breack point) e relativi punti di raccolta monete - Frequenza: tre volte al giorno.

3. In merito alla pulizia dei locali ufficio sono stabilite le seguenti frequenze:

- ☐ PULIZIA PIANO TAVOLI DI LAVORO – Frequenza: giornaliera.
- ☐ PULIZIA TASTIERA E MOUSE – Frequenza: giornaliera.
- ☐ PULIZIA MANIGLIE DI CASSETTIERE, ARMADI, INFISSI – Frequenza: giornaliera.
- ☐ PULIZIA MANIGLIE DI PORTE DI ACCESSO – Frequenza: tre volte al giorno.
- ☐ PULIZIA ALTRE SUPERFICI – Frequenza: settimanale.
- ☐ PULIZIA PAVIMENTAZIONE – Frequenza: giornaliera.
- ☐ Svuotatura cestini, fornitura e sostituzione del sacchetto di raccolta, sanificazione contenitori portarifiuti – Frequenza: giornaliera.

4. In merito alla pulizia dei servizi igienici sono stabilite le seguenti frequenze:

- ☐ PULIZIA MANIGLIE DI PORTE DI ACCESSO – Frequenza: tre volte al giorno.
- ☐ PULIZIA RUBINETTERIE – Frequenza: tre volte al giorno.
- ☐ PULIZIA LAVANDINI – Frequenza: tre volte al giorno.

- ☐ PULIZIA SANITARI – Frequenza: tre volte al giorno.
- ☐ PULIZIA PAVIMENTAZIONE – Frequenza: due volte al giorno.

5. È stabilita la pulizia tre volte al giorno delle pulsantiere ad uso promiscuo (ascensori, montacarichi, macchinette erogatrici caldo / freddo, macchine fotocopiatrici).

6. Nelle aree dotate di erogatori per l'acqua ad uso promiscuo, è vigente un piano di sanificazione straordinario con 3 passaggi quotidiani e il posizionamento di istruzioni per il corretto uso del beverino (ad esempio, non appoggiare bottiglie in fase di riempimento, ecc.).

7. Gli impianti per il microclima sono verificati secondo le indicazioni fornite da ISS (rapporto n. 11/2021 – versione del 18 aprile 2021 e da Associazioni/Enti di riconosciuta competenza nel settore. Ai fini della verifica delle portate di aria esterna immessa nei locali uffici saranno eseguite apposite misure sperimentali per i locali più sfavoriti sulla base delle indicazioni dei SPP e dei MC.

8. Al fine di favorire una maggiore igiene degli ambienti, sono installati all'ingresso delle sedi degli uffici Centrali, tappeti decontaminanti per la pulizia delle suole delle scarpe.

9. In caso accertato di contagio da covid 19 comunque verrà operata la sanificazione completa della stanza occupata e di tutte le parti comuni del piano. Il personale interessato potrà terminare da remoto (senza impattare sulla prevalenza) la giornata lavorativa.

Articolo 6

Dispenser gel igienizzante per le mani e presidi personali anti-contagio

1. Sono posizionati dispenser fissi e ricaricabili contenenti gel disinfettante per le mani nelle seguenti aree degli immobili: ingresso, in prossimità dello sbarco degli ascensori, locali adibiti alla consumazione pasti, sale multifunzionali, sale convegni / riunioni, area sale sindacali, postazioni smistamento posta, ufficio corrispondenza, in corrispondenza delle aree coffee-break con presenza di macchinette erogatrici caldo/freddo.

2. Nel mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale, si osservano le necessarie misure igieniche.

Art. 7

Fasce temporali di flessibilità oraria

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.M. 8 ottobre 2021, allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, sono confermate le seguenti fasce di flessibilità:

- la flessibilità in entrata è dalle ore 7:30 alle ore 10:30, fatte salve le diverse e più favorevoli fasce già concordate e accordate;
- la flessibilità in uscita è di 60 minuti;

- la fascia oraria per la pausa pranzo è dalle 12.30 alle 15.00.

Art.8

Organizzazione riunioni e corsi di formazione interni

1. Le riunioni andranno organizzate preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se in presenza, potranno avere luogo solo previa specifica autorizzazione del datore di lavoro e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, eventualmente integrate per lo specifico incontro da organizzare (distanziamento, ventilazione, riduzione numero partecipanti, ecc.).
2. I locali da destinare a sale riunioni sono preventivamente individuati da ciascun datore di lavoro e sono utilizzabili solo nel rispetto della capienza massima, che è determinata dalla necessità di garantire una distanza tra le sedute di almeno 1,5 metri, e con le seguenti prescrizioni: presenza di un numero di sedie pari alla capienza massima, presenza di dispenser gel igienizzante per le mani, adesivi di segnalazione dei posti occupabili, garanzia di idonea ventilazione naturale (apertura finestre) per almeno 10 minuti ogni 45 minuti di permanenza, posizionamento della cartellonistica riportante capienza massima ed obblighi.
3. I corsi di formazione interni alle sedi degli Uffici Centrali potranno svolgersi in presenza esclusivamente previa adozione di idonee misure di prevenzione e protezione. In tali casi, al personale esonerato dai rientri è garantita la partecipazione ai corsi di formazione con le modalità della videoconferenza. Resta fermo che, in tutti i casi in cui sia possibile, deve essere privilegiata la modalità e-learning anche con modalità di formazione sincrona tramite applicativo in videoconferenza. La verifica sulle possibili modalità di erogazione degli specifici corsi di formazione è determinata dal SPP con la collaborazione dell'Ufficio Formazione e digital learning. Specificatamente per la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro si rimanda alle previsioni di cui all'art. 9-bis del D.L. 24/2022 così come convertito dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.

Articolo 9

Misure per la riduzione degli affollamenti - Servizio "navetta"

1. Il servizio navetta è consentito esclusivamente per il personale dell'Agenzia delle Entrate.
2. Sono previste le seguenti misure di prevenzione e protezione:
 - a) pulizia e sanificazione dei mezzi quotidiana e ad ogni inizio turno dedicato ove il mezzo non sia stato utilizzato in via esclusiva;
 - b) eventuale controllo della temperatura corporea con divieto di fruizione del servizio in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C. Il fruitore del servizio dovrà allo scopo aver rilasciato preventivo consenso. Non è consentito fruire del servizio in caso di mancato rilascio del consenso o nel caso di rifiuto di sottoporsi alla verifica;

- c) predisposizione in salita di gel igienizzante per le mani;
- d) la salita dei passeggeri avviene dalla porta anteriore mentre la discesa esclusivamente da quella posteriore. In fase di salita deve essere ordinatamente occupato il primo posto libero a partire dalla parte posteriore del veicolo e proseguendo verso la parte anteriore. In fase di discesa si deve ordinatamente disimpegnare per primi i posti più vicini alla porta posteriore;
- e) devono essere evitati assembramenti in salita, in discesa e nel corridoio di servizio. È vietato impiegare il corridoio di servizio se non per recarsi al primo posto libero in salita o per guadagnare l'uscita in discesa.

3. Per la fruizione del servizio è previsto:

- la presa visione ed accettazione dell'informativa fornita con consegna di tale documento, solo al primo utilizzo, con dichiarazione sottoscritta, al personale di servizio;
- il rilascio del consenso preventivo all'eventuale misurazione della temperatura corporea;
- di sottoporsi, ove richiesto, alla misurazione della temperatura corporea;
- il divieto di fruizione del servizio in caso di febbre oltre i 37,5 °C o altri sintomi influenzali / respiratori (tosse secca, raffreddore, mal di gola, ecc);
- l'obbligo di igienizzare le mani al momento della salita a bordo e poi frequentemente secondo necessità con l'apposita soluzione predisposta;
- l'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro in salita mentre si attende l'autobus e in fase di discesa / salita dal mezzo;
- l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio (sono esonerati dall'obbligo i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina);
- il divieto di avvicinarsi o chiedere informazioni al conducente;
- il divieto di consumazione di pasti a bordo;
- l'obbligo di riporre borse / bagagli a mano negli appositi spazi;
- di fare particolare attenzione a non dimenticare oggetti personali;
- l'obbligo di asportare eventuali rifiuti personali prodotti durante il trasporto.

Art. 10

Misurazione della temperatura

1. La misurazione della temperatura corporea è prevista, per i dipendenti, per i fornitori di servizi e per chi debba accedere per lo svolgimento di lavori presso gli immobili ospitanti gli Uffici centrali. Eventuali altri esterni, indipendentemente dalla qualificazione, che dovessero accedere alle sedi degli Uffici centrali, saranno invitati a sottoporsi alla misurazione della temperatura.

2. La misurazione della temperatura corporea è effettuata con strumentazione in grado di rilevare il dato a distanza senza la presenza di un operatore dedicato (termoscanner o assimilati). Questa scelta consente di contenere il potenziale rischio di esposizione.

3. L'attività, stabilita quale maggiore misura di prevenzione e protezione per le persone che accedono e permangono negli immobili ospitanti gli Uffici centrali, è condotta nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
4. Sarà affidato al personale di vigilanza la supervisione sul funzionamento delle apparecchiature nonché la gestione dei flussi in ingresso del personale / terzi.
5. Per ogni sede degli Uffici centrali i Datori di Lavoro, in collaborazione con i MC, i SPP e gli RLS, hanno implementato le procedure operative e gestionali per una corretta conduzione dell'attività contemplando ogni misura di prevenzione e protezione da adottarsi per ridurre al minimo il potenziale rischio di contagio.

Art. 11 ***Sorveglianza sanitaria***

1. È assicurata sino al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
2. Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori fragili diretti di cui all'articolo 26, comma 2 bis, del D.L. 18/2020 svolgono ordinariamente la propria attività lavorativa in modalità agile.
3. Fino al 30 giugno 2022 per i lavoratori che convivono con persone fragili, ossia affette dalle patologie di cui all'articolo 26, comma 2 bis, del D.L. 18/2020, sono individuate ulteriori misure di sicurezza quali: limitazione della compresenza con altri colleghi nelle stanze e/o il ricorso al lavoro agile nel limite massimo previsto dalla direttiva adottata dall'Agenzia con atto n. 104815 del 4 aprile 2022.

Art. 12 ***Obblighi dei dipendenti in caso di contagio***

1. Il dipendente ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni normative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022, n. 52, e alle successive modifiche e integrazioni in tema di isolamento (in caso di infezione da virus COVID-19 confermata) e di autosorveglianza (in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2). In particolare deve segnalare al datore di lavoro di riferimento ambedue le eventualità per le conseguenti determinazioni.
2. Qualora sia comunicato un caso di positività, i colleghi occupanti la stessa stanza, che sono stati in presenza insieme al caso positivo (o comunque che abbiano occupato la stanza non ancora sanificata dopo la presenza del caso positivo) nei due giorni precedenti l'insorgere della malattia, osserveranno l'autosorveglianza attiva prestando attività lavorativa da remoto per i successivi due giorni.

Art. 13

Regole di accesso e di comportamento nei luoghi di lavoro

1. Nei luoghi di lavoro ogni dipendente deve:

a) utilizzare mascherine FFP2 fornite dal datore di lavoro e provvedere alla sostituzione ogni 4 ore.

L'obbligo vige fino a diverso avviso del datore di lavoro, che terrà conto delle indicazioni normative in proposito e/o della specifica risultanza della valutazione del rischio. Sono esonerati i soggetti di cui all'articolo 5 comma 4, lettera b), e comma 5, del decreto legge n. 24 del 2022, convertito in legge 19 maggio 2022, n. 52;

b) rispettare la distanza interpersonale non inferiore a un metro;

c) provvedere alla frequente igiene delle mani;

d) limitare allo stretto necessario gli spostamenti all'interno della sede, che devono comunque avvenire indossando le mascherine.

2. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell'accesso agli uffici, dovranno indossare i dispositivi di protezione.

Art. 14

Svolgimento attività esterne

1. Le attività esterne vengono svolte nell'ambito di uno scenario caratterizzato dalla progressiva ripresa dell'ordinarietà per le attività economiche e sociali. In tale contesto, essendo comunque di primaria importanza cautelare la salute di ciascun lavoratore/lavoratrice impegnato in tali attività, si stabilisce che le stesse andranno svolte con le seguenti cautele:

a) rispetto delle disposizioni legislative nazionali e locali eventualmente emanate;

b) rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro durante le attività;

c) dotazione, da parte del datore di lavoro, di mascherine di tipo FFP2 in numero sufficiente alla durata dell'attività;

d) dotazione, da parte del datore di lavoro, di gel igienizzante per le mani;

e) uso dei mezzi di trasporto ordinariamente previsti da disposizioni interne, con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi pubblici e all'interno delle vetture aziendali/private (ove autorizzato l'uso) se utilizzate da più di una persona, fermo restando la presenza all'interno delle vetture private di massimo 2 (due) persone compreso il conducente;

f) rispetto dei protocolli di sicurezza eventualmente vigenti presso i luoghi di svolgimento dell'attività esterna o comunque da osservare durante lo svolgimento delle attività esterne (es. sui mezzi di trasporto).

g) obbligo durante ogni incontro dell'uso di mascherina.

2. Qualora nel corso dell'attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi di sicurezza rispetto a possibili contagi deve darne comunicazione, con esplicitazione delle cause, al datore di lavoro che valuterà se proseguire l'attività.

Art. 15
Obblighi comuni

1. L'Agenzia e il personale a qualsiasi titolo presente negli uffici dell'Agenzia osserveranno con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa e l'accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, alla vigente normativa e agli accordi e protocolli d'intesa sottoscritti in materia.

Articolo 16
Ulteriori misure finalizzate a contenere il rischio di contagio

1. Non è consentita la ricezione di corrispondenza di plichi/pacchi non per ragioni di ufficio, come disposto con nota del 21 febbraio 2020 della D.C. AMM.P.L.- Settore Logistica – UPRSL.
2. Ai desk delle reception degli immobili degli Uffici Centrali sono installati idonei schermi protettivi in plexiglass in corrispondenza della porzione ove gli operatori della vigilanza sono a contatto più ravvicinato con le persone in ingresso. Nella sede di largo Leopardi sono presenti divisori in vetro.

Art. 17
Efficacia

1. Le previsioni del presente accordo hanno validità fino al 30 settembre 2022 oppure fino alla data, se antecedente, di eventuali interventi normativi disposti dalle competenti autorità in caso di recrudescenza a dei contagi.
2. Il presente accordo si applica a tutto il personale presente nelle strutture ospitanti gli Uffici centrali dell'Agenzia, ivi compresi i tirocinanti.

Roma, 07 giugno 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE	RSU	FIRMATO*
FIRMATO		
	OO.SS. TERRITORIALI	
	CISL FP	FIRMATO *
	FP CGIL	FIRMATO
	UIL PA	FIRMATO
	CONFSAL-UNSA	FIRMATO*
	FLP	FIRMATO*
	USB PI	NON FIRMATO*
	CONFINTESA FP	FIRMATO*

*Nota a verbale